

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

1. PREMESSA

La legge 4 maggio 1983, n. 184 sancisce il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove ciò non sia possibile, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Qualora non possa realizzarsi l'affidamento a terzi, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 non è più ammesso il ricovero in istituti di assistenza per i minori di età superiore ai 6 anni.

2. L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'affidamento familiare è un aiuto temporaneo che viene offerto al minore ed alla sua famiglia in difficoltà. Esso si realizza accogliendo il bambino o il ragazzo per il tempo necessario alla sua famiglia d'origine per risolvere i problemi, spesso multifattoriali, che ne impediscono il corretto espletamento delle funzioni genitoriali.

Tale istituto si richiama ad una pratica di solidarietà antica, sempre più rara nella realtà metropolitana, in cui una famiglia vicina affettivamente a quella in difficoltà o un parente della stessa, in modo spontaneo, si prende cura di un bambino, il/i cui genitore/i versano in un momento di particolare disagio (personale, economico, affettivo....) . L'obiettivo dell'affidamento resta comunque il ricongiungimento del minore con la famiglia d'origine e, a differenza dell'adozione, ne prevede il mantenimento dei rapporti..

Allontanare un bambino dalla propria famiglia è chiaramente una scelta dolorosa, messa in atto in situazioni gravemente pregiudizievoli per il minore, motivata dalla necessità di tutelare i suoi diritti. L'affidamento familiare è una risposta al disagio di una famiglia, in alternativa all'istituzionalizzazione, con la convinzione che solamente in un'altra famiglia il bambino possa trovare un ambiente in cui intrecciare relazioni affettive significative che ne rendano possibile la crescita personale, emotiva e relazionale con il mondo esterno.

L'affidamento familiare può essere:

- a) consensuale: quando la famiglia d'origine del minore è consenziente. In tal caso l'affidamento è disposto dai Servizi Sociali locali e reso esecutivo da un decreto del giudice tutelare del luogo dove si trova il minore;
- b) giudiziale: quando la famiglia d'origine non è consenziente. In tal caso è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

La stessa autorità che ha disposto l'affidamento, valutato l'interesse del minore, ne decreta la cessazione.

Partendo dalle disposizioni legislative vigenti in materia e dalle esperienze fino ad ora maturate nelle diverse realtà locali, si possono individuare alcuni “punti forti” che costituiscono la base per il rilancio e la buona riuscita dell'affidamento familiare:

- a) una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino ed una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto gli interventi più idonei. Devono essere privilegiati prioritariamente gli interventi diretti a favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore presso la sua famiglia, nel caso in cui i genitori, con il supporto dei servizi territoriali, siano in grado di svolgere il loro ruolo dal punto di vista affettivo ed educativo;
- b) l'elaborazione per ogni minore di uno specifico progetto che deve essere individuato dagli operatori dei servizi che dispongono l'affidamento, d'intesa con operatori degli altri servizi interessati, che deve essere conosciuto e, per quanto possibile, condiviso con tutti i protagonisti (famiglia d'origine, minore, soggetti affidatari). Il progetto deve contenere un'analisi della situazione personale e familiare, le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento, gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino (quando necessario), il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento;
- c) il sostegno della famiglia di origine durante l'affidamento, fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali. Le esperienze fino ad ora condotte confermano che i familiari del bambino affidato assumono un atteggiamento più positivo e di maggiore collaborazione quando si sentono realmente aiutati a superare le loro difficoltà e quando vedono positivamente considerato il loro ruolo, seppur limitato, nella vita del loro figlio da parte degli operatori e degli affidatari.

3. I SOGGETTI

L'affidamento è un aiuto temporaneo offerto ad un minore ed alla sua famiglia in difficoltà, attuato accogliendo un bambino o un ragazzo per il tempo necessario, fino a quando i problemi della sua famiglia non siano risolti: obiettivo di questo intervento resta comunque il ricongiungimento del minore alla sua famiglia di origine.

Le capacità che i soggetti affidatari devono possedere sono connesse alle peculiarità delle problematiche del minore; l'intento è quello di affiancare il bambino "giusto" alla famiglia "giusta", cercando di promuovere una effettiva corrispondenza tra disponibilità degli affidatari ed esigenze del minore.

Gli affidatari sono individuati dai Servizi Sociali territoriali tra le famiglie o le persone singole che spontaneamente si sono rese disponibili per l'affidamento, opportunamente selezionate e valutate e per le quali il Servizio Sociale abbia accertato:

- la disponibilità a partecipare, attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, alla maturazione del minore;
- la conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- l'integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- la disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine.

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi, validi rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- garantire che l'abitazione in cui viene accolto il minore sia organizzata in spazi idonei alle sue esigenze;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine.

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori dei servizi nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Il bambino ha il diritto di:

- essere adeguatamente preparato ed ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni contrarie.

4. I SERVIZI

Gli Enti locali, titolari delle funzioni di servizio sociale, hanno un ruolo centrale come soggetti della pianificazione territoriale nonché erogatori di prestazioni e servizi e sono, pertanto, gli organismi che decidono sulle iniziative da attuare in favore dei minori con problematiche sociali.

Nel caso dell'affidamento familiare, l'obiettivo è quello di mettere in atto un lavoro sinergico fra enti ed organismi presenti sul territorio, attraverso apposite équipes multidisciplinari formate da operatori del Comune, della ASL e del Terzo Settore.

Le équipes professionali operano sulla base dei seguenti principi:

- a) determinazione delle modalità concrete di svolgimento del servizio;
- b) programmazione, sviluppo e rafforzamento sul territorio degli interventi mirati a creare un sistema integrato di prestazioni in favore dei minori;
- c) individuazione e potenziamento delle risorse e dei servizi reperibili all'interno delle reti sociali;
- d) creazione, laddove ne esistano le possibilità, delle risorse e dei servizi mancanti o carenti, necessari a rafforzare il sistema di prestazioni di cui sopra.

Gli operatori del Servizio Sociale accertano i requisiti richiesti alle famiglie disponibili all'affidamento e curano l'inserimento del minore presso il nucleo affidatario che meglio tutela e garantisce il rispetto dei diritti e degli interessi del minore stesso.

Il Servizio Sociale costituisce altresì elemento di raccordo fra le famiglie di origine e quelle affidatarie per la definizione e l'osservanza dei rispettivi ruoli; attua interventi di sostegno psicologico al minore e di consulenza alla famiglia affidataria e a quella naturale, avvalendosi anche, ove necessario, dell'apporto di altri servizi territoriali; promuove incontri tra le famiglie affidatarie per uno scambio di esperienze che permetta alle stesse di assolvere, in una condizione di maggiore serenità, l'impegno assunto;

svolge ogni utile azione per aiutare la famiglia di origine a superare le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore.

Per l'affidamento il Comune può prevedere l'erogazione di un contributo economico che copra le spese per il mantenimento, l'istruzione e quanto altro si renda necessario per il minore.

5. LA VIGILANZA

La vigilanza sull'insieme delle attività connesse all'affidamento familiare (abbinamento mirato minore/famiglia affidataria, inizio dell'affido, verifica del progetto individuale e rimozione delle cause che hanno allontanato il minore dalla famiglia originaria, fino ad arrivare alla conclusione del progetto) è competenza dei Servizi Sociali territoriali in collegamento con gli altri servizi competenti in materia.

Il Servizio Sociale che effettua la vigilanza, quando verifica (insieme alla famiglia affidataria e al nucleo d'origine del minore) la possibilità del rientro del minore nella sua famiglia o comunque dispone la conclusione dell'inserimento extra familiare, adotta tutte le iniziative per la cessazione dell'affido.

6. DATI STATISTICI

Il Servizio Sociale effettua raccolta di dati ed elaborazione statistiche sui casi di affidamento effettuati, sui minori in affidamento presso le strutture familiari e sui risultati raggiunti, sulla base delle indicazioni fornite e le scadenze richieste dalla Direzione dei Servizi Sociali.

7. CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

Un affidamento non può definirsi riuscito o meno in base alla durata ed al rientro del minore nella sua famiglia di origine: un buon affidamento è tale, se pone l'attenzione sul minore e sulle sue esigenze, se ne favorisce il naturale sviluppo psico-fisico, se favorisce la nascita di un legame affettivo significativo del minore con la famiglia affidataria e con i genitori d'origine, nella consapevolezza che il bambino può essere aiutato da più persone ma è necessario che tra le stesse non esistano competizioni e rivalità.

La conclusione dell'affidamento è stabilita con provvedimento dell'Autorità che ha disposto l'affidamento medesimo, quando le difficoltà della famiglia d'origine siano complessivamente superate o nel caso in cui la prosecuzione dell'intervento non sia più nell'interesse del minore.

Le persone coinvolte nel progetto vanno informate dagli operatori dei servizi territoriali sull'andamento dell'affidamento e sulla valutazione relativa alla conclusione dello stesso.

Gli operatori, in collaborazione con gli organismi inseriti nella rete dei servizi, hanno il compito di preparare tutti i soggetti coinvolti ad affrontare la conclusione dell'affidamento, attraverso un'azione di sostegno al rientro del minore, rivolta al bambino, alla sua famiglia e alla famiglia affidataria.

8. INTERVENTO REGIONALE

La Regione intende promuovere l'istituto dell'affidamento familiare non solo per i minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, ma anche per i minori inseriti in comunità di tipo familiare, per i quali si deve favorire, ove possibile, il passaggio dalle strutture residenziali stesse alle famiglie, lasciando il compito alle predette strutture di prendersi cura dei minori per i quali non risulti assolutamente possibile l'affidamento familiare.

Si ribadisce l'esigenza che per ogni minore venga predisposto uno specifico progetto che deve contenere:

- a) un'analisi della situazione personale e familiare del minore;
- b) le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- c) gli interventi nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del bambino;
- d) il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affidamento.

Con la deliberazione della Giunta Regionale del 3 agosto 2006, numero 500, ha preso l'avvio il percorso che la Regione intende effettuare per favorire la più ampia diffusione di questo istituto e ha destinato a tal fine una quota delle risorse del Fondo nazionale per le Politiche Sociali al finanziamento di progetti operativi che i distretti hanno inserito nel proprio Piano di Zona con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere le famiglie residenti nel territorio sull'istituto dell'affidamento familiare. Attraverso detti progetti i distretti hanno individuato iniziative di coinvolgimento e previsioni dei tempi di reclutamento e formazione del personale, nonché delle famiglie interessate all'affidamento, e dei tempi di avvio dei progetti.

Si è voluto in tal modo sostenere gli enti locali nella ricerca, spesso difficoltosa, delle risorse umane da destinare specificamente alla realtà dell'affido e nella creazione di una rete di collegamento tra organismi, associazioni e gruppi di volontariato interessati alle problematiche minorili.

La Regione vuole intervenire attivamente per garantire il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nell'ambito di un idoneo ambiente familiare e per rendere effettivo il diritto alla genitorialità da parte di quelle persone e di quei nuclei familiari ritenuti idonei ad accogliere un minore in situazione di difficoltà o assistito presso una struttura residenziale.

Con il presente provvedimento, vengono sostenuti i Comuni nell'incentivazione dell'istituto dell'affido familiare, perseguendo l'interesse del minore attraverso forme di sostegno alle famiglie affidatarie.

9. PIANI DISTRETTUALI DI INTERVENTO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il Piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare è lo strumento fondamentale attraverso cui i Comuni del distretto, associati tra di loro e con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione, possono disegnare il sistema integrato di interventi e servizi sociosanitari, con riferimento agli obiettivi strategici, agli strumenti realizzativi e alle risorse da attivare, per garantire il diritto del minore alla famiglia.

A - Sostegno finanziario

Per raggiungere quest'obiettivo occorre, tra le altre cose, offrire un sostegno finanziario alle famiglie affidatarie dei minori, come previsto dal 4° comma dell'art. 5 della legge 184/1983 che stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".

Il sostegno finanziario si realizza mediante la previsione di due diverse tipologie di aiuti economici a favore della famiglia: l'assegno base e il sussidio integrativo.

L'assegno di base è una misura di sostegno forfettaria a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative e alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affido. E' attribuita a tutte le famiglie affidatarie, senza alcun riferimento alla situazione reddituale delle stesse.

Il sussidio integrativo è una misura di sostegno aggiuntiva rispetto a quella dell'assegno base che si realizza quando, in relazione al minore in affido, ricorrano situazioni particolari come:

- situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;
- spese straordinarie di natura medica non erogate o parzialmente erogate dal Servizio Sanitario Regionale;
- spese di natura scolastica.

Il sussidio integrativo è corrisposto alle famiglie affidatarie solo quando ricorrano le particolari esigenze che le giustificano e dietro presentazione di adeguata documentazione che attesti le spese sostenute.

B- Beneficiari

I beneficiari dei finanziamenti previsti nel piano di intervento distrettuale per l'affidamento familiare sono tutte le famiglie affidatarie di minori, per i quali esiste un atto di affidamento della competente autorità giudiziaria.

Il contributo erogato per l'affido a tempo parziale è proporzionale rispetto al contributo erogato per l'affido a tempo pieno.

Il contributo di cui al presente provvedimento non è destinato alle strutture di accoglienza per minori in affidamento.

Il contributo non può essere destinato dai distretti ad altre progettualità che interessano l'affido, come, a titolo meramente esemplificativo, la comunicazione, la raccolta dati, la formazione delle famiglie d'origine o del personale dei servizi sociali locali.

C- Periodo di riferimento

Il piano ha durata annuale ed il periodo di riferimento è quello compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

D - Enti proponenti

Il piano distrettuale per l'affido deve essere presentato dal comune di Roma e dai comuni ed enti capofila di distretto appartenenti alla Regione Lazio.

E- Forma e Contenuto del piano

Il piano distrettuale rappresenta un documento di sintesi, delle politiche dell'affido attuate per sostenere le famiglie affidatarie, e non una raccolta di progetti e dati riferiti a livello sub distrettuale o sub comunale, che quindi restano nella disponibilità del soggetto che redige il piano.

In quanto tale, il contenuto minimo del piano deve indicare:

1. il periodo di riferimento;
2. una relazione sintetica sullo stato dell'affido nel distretto per quanto attiene lo stato dei diversi attori coinvolti:
 - a. minori in affido (compresi quelli ospitati in strutture);
 - b. i servizi sociali e gli operatori che operano per l'affido;
 - c. le famiglie d'origine;
 - d. le famiglie affidatarie;
 - e. gli operatori del terzo settore attivi nel settore dell'affido;

3. i progetti per l'affido in corso nel territorio del distretto, con indicazione del nome del progetto, una breve descrizione, il finanziamento complessivo, l'ente finanziatore e la tipologia di utenza destinataria dei servizi realizzati dal progetto;
4. le modalità di individuazione delle famiglie beneficiarie del finanziamento definite a livello di distretto;
5. le modalità di erogazione dei contributi definite a livello di distretto;
6. i dati statistici distrettuali:
 - a. numero totale di minori dati in affidamento;
 - b. numero totale di minori dati in affidamento alle famiglie affidatarie;
 - c. numero totale di minori dati in affidamento alle strutture per tipologia di struttura;
7. il preventivo delle risorse da impegnare a livello di distretto per gli assegni di assistenza di base;
8. il preventivo delle risorse da impegnare a livello di distretto per i sussidi integrativi;
9. le criticità esistenti per l'affido.

Il piano deve riportare nel frontespizio l'indicazione dei referenti tecnici ed\od amministrativi per il piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare, un loro recapito telefonico, fax, e, dove possibile, un loro indirizzo di posta elettronica.

F- Modalità di approvazione del piano

I piani sono approvati con le medesime modalità utilizzate per l'approvazione dei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della l.r. 38/1996.

Il verbale di approvazione del piano, dove previsto, deve essere inviato unitariamente al piano.

G- Presentazione del piano

Il piano deve essere presentato entro il 15 ottobre di ciascun anno.

I piani devono essere inviati all'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, Direzione Regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma.

Il mancato invio del piano nei termini previsti dal presente provvedimento determina la non erogabilità dei finanziamenti regionali.

H - Assegno base

L'assegno base è corrisposto a tutte le famiglie affidatarie, non avendo alcuna rilevanza il fatto che si tratti o meno di nuovi affidi.

Il contributo per l'assegno base è calcolato su base mensile a prescindere dalle modalità di erogazione determinate dal distretto di appartenenza.

L'entità dell'assegno base è determinata a livello distrettuale.

Il regolamento distrettuale determina, rispetto all'assegno base, il rateo per periodi di affido inferiori al mese.

I - Sussidio integrativo

Il sussidio integrativo è corrisposto a tutte le famiglie affidatarie, non avendo alcuna rilevanza il fatto che si tratti o meno di nuovi affidi.

La misura del sussidio integrativo prevista per i casi di problematiche complesse è stabilita dal servizio sociale del comune e deve essere indicata nel progetto educativo individuale ed è soggetta a verifiche e revisioni periodiche.

I.1 - Spese mediche

Possono essere rimborsate le spese mediche, sostenute per il minore, nel periodo di riferimento.

Le spese mediche rimborsabili sono quelle non coperte o parzialmente coperte (per la parte fuori copertura) dal SSN.

Le spese mediche sono rimborsate a fronte di presentazione del documento comprovante la spesa.

I.2 - Spese scolastiche

Possono essere rimborsate le spese scolastiche, sostenute per il minore, nel periodo di riferimento.

Tra le spese rimborsabili rientrano le tasse scolastiche, le spese per l'acquisto di libri e buoni mensa, e quelle per il trasporto scolastico.

Tra le spese scolastiche non rientrano quelle per le gite scolastiche.

Le spese scolastiche sono rimborsate a fronte di presentazione del documento comprovante la spesa.

10. ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEI FONDI REGIONALI

Le risorse indicate nel piano di riparto verranno liquidate dopo la verifica della coerenza dei piani distrettuali con le indicazioni di cui al presente provvedimento.

Nel caso in cui il piano distrettuale di intervento per l'affidamento familiare presenti delle lacune o delle difformità rispetto alle previsioni del presente provvedimento, la liquidazione delle risorse assegnate al distretto potrà avvenire solo successivamente alla produzione, e alla verifica, delle integrazioni al piano distrettuale richieste dalla Direzione dei Servizi Sociali.

Nel caso in cui sulla base dei piani presentati residuino delle risorse, le stesse verranno ridistribuite fra i distretti, nel periodo di riferimento successivo, sempre in ragione dei criteri indicati precedentemente.

11. RENDICONTAZIONE

I Comuni e gli Enti capofila devono presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della liquidazione alle famiglie affidatarie dei finanziamenti previsti dal piano

per l'affido, una rendicontazione sull'impiego dei finanziamenti ricevuti da adottare con determinazione dirigenziale.

La rendicontazione deve indicare gli estremi degli atti di liquidazione dei contributi erogati, nonché della data di erogazione e dell'importo erogato.

La rendicontazione deve indicare anche il luogo in cui questi atti sono conservati a cura del Comune o Ente capofila di distretto, e di ogni riferimento utile per garantire l'accesso a tali atti.

La rendicontazione, inoltre, deve contenere l'indicazione, riferita ai minori in affidamento familiare, dei seguenti dati:

- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il **contributo economico di base**;
- il numero di giorni complessivo, durante i quali è stato corrisposto il **contributo economico di base**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale **contributo economico di base**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il **sussidio integrativo**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale **sussidio integrativo**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il rimborso delle **spese mediche**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale rimborso per **spese mediche**;
- il numero di minori per i quali è stato corrisposto il rimborso delle **spese scolastiche**;
- l'importo complessivo erogato alle famiglie affidatarie quale rimborso per **spese scolastiche**;

La mancata rendicontazione comporta l'esclusione del distretto socio-sanitario dal riparto dei finanziamenti regionali a sostegno alle famiglie affidatarie, a partire dal periodo di riferimento corrispondente a quello in cui si sarebbe dovuto presentare il rendiconto. La rendicontazione, presentata oltre i termini previsti, comporta la nuova inclusione del distretto socio-sanitario al riparto dei finanziamenti regionali a sostegno alle famiglie affidatarie, a partire dal primo periodo di riferimento utile, non avendo effetto retroattivo.

E' facoltà della Direzione dei Servizi Sociali richiedere relazioni sintetiche intermedie per verificare lo stato di erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento.

Le risorse non utilizzate in ambito distrettuale verranno restituite alla Regione e saranno ridistribuite fra i distretti, nel periodo di riferimento successivo, per le medesime finalità ed in ragione dei criteri sopra indicati.